



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della
Persona e dei Minori, composta dai magistrati:

dott. Domenica Motta Presidente
dott. Tommaso Francola Consigliere
dott. Rita Russo Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 508/2015 R.G.

promossa da

(...) , nata a (...) , Delta State (Nigeria) il (...) in atto dimorante presso
il CARA di Mineo elettivamente domiciliata in Catania via Macaluso
67 presso lo studio dell'avv. Biagio Scillia che la rappresenta e difende
per mandato in atti

appellante

nei confronti di

MINISTERO DEL'INTERNO (Ufficio Territoriale del Governo di
Siracusa – Commissione Territoriale per il riconoscimento della
Protezione Internazionale), in persona del Ministro pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è *ex lege*
domiciliato

appellato

CON L'INTERVENTO DEL P.G.

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello del 29 settembre 2015 (...) ha impugnato
l'ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c. in data 16/18 luglio 2015 dal
Tribunale di Catania, di diniego del riconoscimento della protezione

internazionale, richiesta nella forma della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria o asilo costituzionale; la parte lamenta che il primo giudice non abbia ritenuto credibile la sua storia non applicando la direttiva comunitaria 2004/83/CE ed il principio dell'onere della prova attenuato che impone al giudice il dovere di cooperazione nell'accertamento dei fatti rilevanti; lamenta inoltre che il primo giudice non abbia tenuto conto della situazione della Nigeria, paese di provenienza della appellante ove sussiste uno stato di violenza e di insicurezza dovuto agli attacchi di Boko Haram; lamenta che non sia stato nominato un interprete al fine di sentire personalmente la ricorrente; lamenta che non sia stata presa in considerazione la subordinata domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari e che l'omessa pronuncia sulla domanda di asilo costituzionale. Chiede il riconoscimento della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria o asilo costituzionale. Si è costituito resistendo il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 4 febbraio 2016 la Corte ha riservato la decisione sulla richiesta di inibitoria, rigettandola. All'udienza del 19 maggio 2016, sentito il P.G. che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e il procuratore di parte appellante, la Corte ha assunto la causa in decisione, con termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi.

Con il primo motivo d'appello la parte censura il provvedimento di primo grado osservando che ingiustamente il giudice ha ritenuto il difetto di credibilità della richiedente asilo non applicando i principi stabiliti nella direttiva 2004/83/CE ed ha chiesto una nuova audizione della ricorrente.

Preliminarmente si osserva che non è necessario ripetere l'audizione già avvenuta innanzi alla Commissione, con l'ausilio dell'interprete e compiutamente verbalizzata; l'attività richiesta è priva di rilevanza (Cass.24544/2011), sia perchè la parte non specifica quali sono gli ulteriori elementi che vorrebbe sottoporre al giudice sia perchè il racconto reso è già sufficientemente dettagliato e nel complesso può

considerarsi credibile. La (...) ha raccontato di essere fuggita dal suo paese perché osteggiata dalla famiglia del fidanzato, in quanto ella non è stata infibulata ed era considerata "non nigeriana"; racconta quindi che ella ed il suo fidanzato durante la fuga avevano trovato ricovero di notte in quella che credevano essere una casa di campagna in un villaggio a due ore di viaggio in macchina da Warri; che invece si trattava di un luogo di culto e l'indomani erano stati sorpresi dagli abitanti del villaggio che accusandoli di avere profanato il luogo, li avevano torturati ed imprigionati finché dopo tre mesi erano riusciti a fuggire con l'aiuto di uno degli abitanti del villaggio. La (...) ha dichiarato che, per questa ragione, teme di essere seppellita viva, secondo la tradizione locale.

Questi fatti, anche se considerati veri, non integrano gli estremi della persecuzione rilevante ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251 (in recepimento della Direttiva UE denominata "Direttiva qualifiche") può essere considerato rifugiato (art. 2 lett. e) il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”*. Questa non è però la condizione concreta in cui versa la richiedente. Si deve premettere che la persecuzione da parte di gruppi privati (tale è quella raccontata dal ricorrente) rileva solo se ed in quanto lo Stato di origine non sia in grado di proteggere il suo cittadino e cioè non esistano nello Stato di origine misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave. Deve quindi rilevarsi che, allo stato, le condizioni della Nigeria sono critiche per la presenza di

situazioni di violenza diffusa nel nord est del paese (Report UNHCR 2015/2016) mentre non risulta che nelle piccole comunità rurali del sud siano in uso riti tribali, come ad esempio torturare seppellire viva una persona per una offesa religiosa, tollerati dallo Stato, ed in ogni caso che dette comunità si possano considerare organismi che impunemente possono perseguire i cittadini, atteso che gli Stati del sud della Nigeria hanno una legislazione penale sufficientemente avanzata. Né la ricorrente può considerarsi perseguitata dalla famiglia del fidanzato per il solo fatto che costoro non hanno acconsentito alle nozze, ovvero anche minacciato il figlio, stigmatizzando il rifiuto da parte della donna di una pratica (l'infibulazione) che la legislazione nigeriana considera attualmente un reato (Report Amnesty 2016). Nel maggio 2015 è stato varato in Nigeria il “*Violence against persons (prohibition) act*” (www.refworld.org) che migliora significativamente la condizione femminile con riferimento alle forme di violenza discriminatorie (mutilazioni genitali, percosse, violenza contro le vedove, abbandono). Di conseguenza, sono sorte organizzazioni no-profit che mettono a disposizione aiuto ed assistenza contro la violenza domestica (es. domesticviolence.com.ng) ed esiste anche un numero verde governativo per la denuncia dei casi di violenza domestica. Le COI riportano inoltre che le pratiche particolarmente vessatorie nei confronti delle donne possono avvenire in quegli Stati dove vige sharia, (legge musulmana) che però nello Stato di provenienza della richiedente non è in vigore, perché essa è propria degli stati del Nord dove la religione musulmana è prevalente. Quella riferita dalla (...) è quindi soltanto una comune lite familiare conseguente ad un fidanzamento sgradito, magari dai toni accesi, che è un tipo di evento diffuso anche nel mondo occidentale e non costituisce di certo ragione di riconoscimento della protezione internazionale.

Il motivo di appello è pertanto infondato.

Sulla ricorrenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, la parte lamenta che il primo giudice non ha adeguatamente considerato la

situazione della Nigeria, interessata dal violento conflitto scatenato da Boko Haram, facendo riferimento alla lettera c) dell'art. 2 del Dlgs. 251/2007.

Sul punto tuttavia il primo giudice ha reso una valutazione ineccepibile, coerente con le COI. La Nigeria è infatti una Repubblica federale che comprende 36 Stati, ha una estensione territoriale assai vasta ed è il paese più popoloso del continente africano. Non risulta che la Nigeria sia esposta nella sua interezza a violenza indiscriminata di portata e gravità tale che il solo fatto della presenza nel paese comporti un rischio per la vita delle persona stessa (Cass. 16202/2015; CGUE 17.2.2009, proc. C-465/07, Elgafaji). Questa situazione si verifica nel nord est del paese, interessato da conflitti di origine religiosa, e dalla presenza di Boko Haram, conflitti che costituiscono la principale criticità attuale della Nigeria (Report UNHCR 2016), mentre la richiedente proviene dal Delta State e cioè dal sud della Nigeria.

Non sussistono quindi nel caso di specie i presupposti della protezione sussidiaria.

Sulla richiesta di protezione umanitaria, ulteriore motivo di appello, si osserva che il permesso di soggiorno per motivi umanitari, (art. 5 Dlgs 286/1998) costituisce una misura autonoma ed aggiuntiva di natura atipica che completa il quadro delle misure di protezione internazionale (Cass 4139/2011). I motivi di carattere umanitario debbono essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni internazionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, in forza dell' art. 2 Cost. (Cass. s.u. 19393/2009)

Nella fattispecie la fuga è stata determinata da ragioni personali (conflitti con la famiglia) e non emerge alcuna particolare condizione di vulnerabilità della richiedente, come già evidenziato dal primo giudice e come complessivamente si desume dal quadro sopra delineato.

Da ultimo si osserva che è destituita di fondamento la censura relativa alla omessa considerazione della richiesta di "asilo costituzionale". Una volta escluso infatti che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, null'altra questione deve essere esaminata posto che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario (Cass. 10686/2012)

L'appello è pertanto da ritenersi infondato e da respingere.

In ragione della natura della causa e del complessivo sviluppo del processo, ricorrono i presupposti per compensare le spese del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta l'appello proposto contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in data 16/18 luglio 2016 appellata (...).

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Catania, camera di consiglio del 14 settembre 2016

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo

IL PRESIDENTE

dott. Domenica Motta